

FAQ n. 5

Domanda:

Si chiede cortesemente di voler fornire i seguenti chiarimenti:

1. Disciplinare di gara, art. 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” In considerazione della risposta alla FAQ 1, ovvero alla possibilità di partecipazione come mandanti di soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla relativa dimostrazione dei requisiti, si chiede se:

- è ammesso modificare i Modelli allegati alla documentazione di gara (Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative) in cui il riferimento è solo all’art. 46 del suddetto Codice;
- è ammesso riportare, in luogo dell’elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui al punto 7.3 b), i servizi relativi alle attività che, pur rientranti nell’oggetto della presente procedura, non sono esclusivamente riservate ai soggetti di cui all’art. 46 del Codice.

2. Disciplinare di gara, art. 7.1 “Requisiti di idoneità”. Con riferimento al requisito per l’Unità 10) Responsabile/referente per l’aggiornamento del DEASP e monitoraggio ambientale si richiede se è ammessa, in sostituzione della laurea in ingegneria, una figura con possesso dei seguenti requisiti: laurea tecnica in architettura (con abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine da oltre 10 anni), certificato E.G.E. Esperto Gestione Energia secondo la norma UNI 11339:2009, certificato CMVP secondo lo standard EVO (Certified Measurement and Verification Professional), Certificatore energetico, oltre che dell’esperienza comprovata di Energy Manager.

Risposta:**Chiarimento 1)**

- Si può fare riferimento alla voce “altro”, presente sia nella domanda di partecipazione che nelle dichiarazioni integrative fornendo la relativa specifica;
- Ai fini della partecipazione alla presente procedura occorre tener conto di quanto previsto dal disciplinare di gara in ordine al requisito di capacità tecnica richiesto al punto 7.3 b). Nello specifico in tale punto si fa riferimento ai seguenti servizi di ingegneria e architettura : *servizi di pianificazione urbanistica o portuale, o di redazione di rapporti ambientali relativi alla pianificazione urbanistica o portuale, o di progettazione di opere portuali o marittime, o di redazione di studi di impatto ambientale di Piani regolatori portuali, o di opere portuali o marittime.*

In tal senso il concorrente deve procedere ad una valutazione circa la corrispondenza dei servizi effettuati rispetto a quelli previsti e richiesti nel disciplinare di gara, non potendone essere ammessi di diversi.

Chiarimento 2)

Ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233) la laurea in architettura è equipollente alla laurea in ingegneria